



COMUNE DI SCHEGGINO

Provincia di Perugia

Prot. n.

DECRETO n. 7 del 22.10.2020

Oggetto: Incarico di posizione organizzativa al Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL SINDACO

Premesso che:

- che l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *" Il Sindaco ...omissis... nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del decreto stesso, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali ...omissis..."*

- che, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione del precedente art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 con efficacia a decorrere dal 22.05.2018, in particolare gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che ai sensi dell'art.15 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016/2018, ai fini della graduazione dell'indennità di ciascuna posizione organizzativa, è necessario dotarsi di criteri per la determinazione e per l'erogazione delle citate indennità;

Visto l'art. 13, c. 3, CCNL Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018 che testualmente recita *"Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL"*.

Visto l'art. 14 del CCNL Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018 che testualmente recita: *"Art. 14 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità"*.

Visto altresì l'art. 17, comma 1, del CCNL Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018 che testualmente recita: *“Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale e responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13”*;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 38, del 13.05.2019, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento contenente i criteri di conferimento e graduazione della retribuzione di posizione organizzativa, immediatamente esecutiva;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 52, del 11.07.2019, con la quale è stata approvata la graduazione e la pesatura delle indennità di Posizione Organizzativa, secondo i criteri di cui al nuovo regolamento, effettuata dal Nucleo di Valutazione;

Richiamato l'art. 16, comma 6), del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016 – 2018 “Funzioni locali”, ai sensi del quale *“Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa”*.

Richiamato il precedente Decreto Sindacale n. 7, del 02.08.2019, con il quale è stato conferito incarico di Posizione Organizzativa per la responsabilità dell'Area Finanziaria alla dipendente del Comune di Sant'Anatolia di Narco, in convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 con questo Ente, Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena, per anni 5 e comunque per la durata corrispondente alla suddetta convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, ovvero sino ad attribuzione di un nuovo diverso incarico.

Dato atto che in data 21 e 21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni amministrative presso questo Ente, a seguito delle quali è stato eletto sindaco il sottoscritto Fabio Dottori.

Ritenuto di confermare la posizione organizzativa relativa all'Area Finanziaria alla Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena, nonché l'indennità di posizione già riconosciuta per il valore in euro 14.000,00 (quattordicimila/00) annui,

complessivamente, maggiorato del 30%, così come prevede l'art. 17, comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, riproporzionato in base alle ore di lavoro svolte per il Comune di Scheggino;

Richiamato l'art. 11 del Regolamento per l'area delle Posizioni organizzative approvato con Delibera di Giunta comunale n. 38, del 13.05.2019, ai sensi del quale: “ *Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità. Nel caso in cui vengano a scadenza con il mandato del Sindaco, sono prorogati di 30 giorni*”.

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) Di confermare l'incarico di Posizione Organizzativa e le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria alla dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sant'Anatolia di Narco Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena, responsabile del Servizio associato a seguito di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, con decorrenza 27.06.2019, per la durata corrispondente alla suddetta convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 e comunque sino ad attribuzione di un nuovo diverso incarico.

2) Di confermare altresì, alla Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena il valore dell'indennità di posizione pari a euro 14.000,00 (quattordicimila/00) annui, maggiorato del 30%, così come prevede l'art. 17, comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, riproporzionato in base alle n. 18 ore di lavoro svolte per il Comune di Scheggino, per un ammontare annuo complessivo di € 9.100,00;

3) Di precisare che alla Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena sono attribuite tutte le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

3) Di stabilire che per la sostituzione in caso di assenza o impedimento del Responsabile della P.O. si fa rinvio alle norme regolamentari per l'organizzazione degli uffici e servizi e alle leggi in vigore.

4) di trasmettere copia del presente atto alla Dott.ssa Bianchi Pasqua Lena e al Responsabile del personale per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Scheggino, li 22.10.2020

Il Sindaco

Fabio Dottori



Per ricevuta: